



# Comune di Torretta

*Città Metropolitana di Palermo*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **36** del Registro

Addi, 13-06-2023.

**Oggetto:** Proroga dell'autorizzazione al Comune di San Giuseppe Jato all'utilizzo temporaneo della dipendente Arch. Gabriella Musarra, Istruttore Direttivo Tecnico per n. 16 ore settimanali, come disposta con le Delibere di G.M. nn.8 e 17/2021 e nn. 48-96/2022, fino al 31/12/2023.

L'Anno **duemilaventitre** il giorno **tredecim** del mese di **giugno** alle ore **16:02** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

<b>DAMIANO SCALICI</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>NATALE CARUSO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Maria Concetta Enea</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>ANNA GIANI'</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Domenica Prestigiacomò</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>

Presenti      4 - Assenti      1

Partecipa alla riunione **Claudia Faranda** in qualità di **Segretario Comunale**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 13-06-2023 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



*Il Segretario Comunale, il quale attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.*

**PREMESSO che:**

- con Delibera della Giunta Municipale di Torretta n. 48 del 10/06/2022 avente ad oggetto: "Incremento della estensione oraria del contratto dell'Arch. Musarra da 32 a 34 ore settimanali, disposta con delibera di G.M. n.4 del 23.11.2021 e n.17 del 10.06.2022 e proroga dell'autorizzazione al Comune di San Giuseppe Jato all'utilizzo temporaneo della dipendente, come disposta con le delibere di G.M. nn. 8 e 17/2021;
- con Delibera della Giunta Municipale di Torretta n. 96 del 30/12/2022 avente ad oggetto: Proroga dell'autorizzazione al Comune di San Giuseppe Jato all'utilizzo temporaneo della dipendente Arch. Musarra, Istruttore Direttivo Tecnico per 16 ore settimanali fino al 30/06/2023, come disposta con le Delibere di G.M. nn. 4-8 e 17/2021 e 48/2022;
- la Commissione Straordinaria di San Giuseppe Jato, con nota del 04/05/2023, acclarata al ns.protocollo generale in data 05/05/2023 al n.5522, ha chiesto la prosecuzione dello "scavalco condiviso" fino al 31/12/2023 per n. 16 ore settimanali, per l'utilizzo della dipendente Arch. Gabriella Musarra, Istruttore Direttivo Tecnico;
- l'Arch. Gabriella Musarra, appositamente interpellata ha prestato verbalmente il suo assenso alla richiesta di utilizzazione;

**VISTO:**

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- la dichiarazione congiunta n. 10 che prevede: *"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001".*

**ATTESO** che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata; la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

**ATTESO, altresì**, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- *"... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)"* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);
- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocatione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);
- *"l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.105/2016/PAR);
- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

**CONSIDERATO, altresì**, di dover prorogare l'utilizzo condiviso dalla dipendente Arch. Gabriella Musarra per n. 16 ore settimanali presso il Comune di San Giuseppe Jato e n. 18 presso il Comune di Torretta;

### **ACCERTATO**

- che non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dall'Arch. Musarra, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico a favore dell'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- **VISTO** lo schema di convenzione già sottoscritto da intendersi modificato esclusivamente per l'orario di ripartizione delle ore dell'Arch. Musarra che svolgerà n. 16 ore nel Comune di San Giuseppe Jato e n. 18 ore presso il Comune di Torretta e per la decorrenza finale del rapporto fissata al 31/12/2023;

### **VISTI:**

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - il vigente CCNL ;
- lo Statuto Comunale.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Di prorogare** quanto stabilito con le Delibere di G.M. nn. 4 - 8 - 17/2021 e 48 - 96/2022, autorizzando l'utilizzo temporaneo presso il Comune di San Giuseppe Jato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta Arch. Gabriella Musarra, cat. D1, avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico, per 16 ore settimanali fino al 31/12/2023.
- 2) Di dare atto** che l'Arch. Musarra svolgerà n. 18 ore settimanali presso il Comune di Torretta;
- 3) Di dare atto** che lo schema di convenzione già sottoscritto da intendersi modificato esclusivamente per l'orario di ripartizione delle ore dell'Arch. Musarra che svolgerà n. 16 ore nel Comune di San Giuseppe Jato e n. 18 ore presso il Comune di Torretta e per la decorrenza finale del rapporto fissata al 31/12/2023.

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 13-06-2023 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- 4) Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di San Giuseppe Jato, al dipendente interessato e al Responsabile del Settore Economico Finanziario – Gestione Risorse.
- 5) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore  
Ferranti Sebastiano

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Sottile Sandro

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 4  
Totale voti contrari 0  
Totale voti astenuti 0

### **DELIBERA**

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Ravvisata l'urgenza;  
Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 4  
Totale voti contrari 0  
Totale voti astenuti 0

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 13-06-2023 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## **DICHIARA**

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL Sindaco**  
*DAMIANO SCALICI*

**Il/La Segretario Comunale**  
*Claudia Faranda*